

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3123 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3 – Parere su emendamenti*) .. 118

ALLEGATO 1 (Emendamenti) 125

ALLEGATO 2 (Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione) 131

ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione) 139

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) 142

ALLEGATO 5 (Parere approvato sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione) 144

ALLEGATO 6 (Proposta di relazione alternativa presentata dal Gruppo M5S) 145

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.

Audizione del Direttore generale del Tesoro, Vincenzo La Via (*Svolgimento e conclusione*) 124

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3123 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3 – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 16 giugno scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, nella seduta odierna, la Commissione esaminerà e voterà gli emendamenti (*vedi allegato 1*), presentati direttamente presso la VI Commissione, riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge C. 3123.

Ricorda che gli emendamenti eventualmente approvati dalla VI Commissione saranno trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, e potranno invece essere ripresentati in Assemblea.

Avverte inoltre che la Commissione, sempre nella seduta odierna, esprimerà il parere sugli emendamenti (*vedi allegato 2*) trasmessi dalla XIV Commissione, presentati direttamente in quella sede, attinenti alle parti di competenza della Commissione Finanze del disegno di legge.

In merito ricorda che al parere espresso in questa sede si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. Gli emendamenti sui quali la VI Commissione dovesse esprimere parere favorevole potranno infatti essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre il parere contrario espresso dalla Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Avverte quindi che il relatore, Petrini, ha formulato una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3123 (*vedi allegato 3*), una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (*vedi allegato 4*), e una proposta di parere contrario (*vedi allegato 5*) sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione, presentati direttamente in quella sede, attinenti alle parti di competenza della Commissione Finanze del disegno di legge C. 3123, le quali sono

già state trasmesse informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Informa altresì che il gruppo M5S ha formulato una proposta di relazione sul disegno di legge C. 3123 alternativa a quella del relatore (*vedi allegato 6*), la quale sarebbe posta in votazione qualora fosse respinta la proposta di relazione del relatore.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, sottolinea come, a causa del ritardo con il quale il disegno di legge è stato trasmesso alla Camera, dopo l'esame in prima lettura al Senato, i tempi a disposizione per la definitiva approvazione del provvedimento siano ormai ridottissimi. In tale contesto il Governo ha ritenuto che sia prioritario perseguire l'obiettivo di giungere all'approvazione del provvedimento senza ulteriori modifiche, anche al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia, per il mancato recepimento delle numerose direttive indicate nel testo.

In tale contesto sottolinea come le discipline oggetto di attuazione da parte dell'intervento legislativo intervengano su aspetti molto importanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, in particolare per quanto riguarda l'Unione bancaria e la regolazione dei mercati finanziari. Considera dunque molto importante assicurare il tempestivo recepimento nell'ordinamento nazionale di tali misure, le quali perseguono l'obiettivo di assicurare una maggiore tutela dei risparmiatori, di incrementare la trasparenza e di assicurare la complessiva stabilità dei mercati finanziari.

Alla luce di tali considerazioni ritiene di esprimere un invito al ritiro di tutte le proposte emendative presentate presso la Commissione Finanze, pur riconoscendo come alcune questioni da esse poste sarebbero meritevoli di trattazione. Reputa, peraltro, che un ulteriore approfondimento su tali temi possa essere realizzato sia in sede di predisposizione e successivo esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo attuativi delle deleghe conferite dal disegno di legge, sia in sede

di esame del disegno di legge di delegazione europea 2015, che sarà presentato dal Governo alle Camere nel prossimo mese di settembre. Suggestisce, quindi, di trasformare alcuni degli emendamenti in ordini del giorno da presentare nel corso della discussione in Assemblea sul provvedimento, al fine di impegnare il Governo su specifici aspetti.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI ritiene che il relatore abbia opportunamente inquadrato i termini nei quali si inquadra l'attuale fase di esame del provvedimento, sottolineando come alcune delle questioni poste possano essere affrontate nel quadro del prossimo disegno di legge di delegazione europea che sarà presentato dal Governo alle Camere. Dichiarò quindi la disponibilità del Governo a valutare con attenzione gli ordini del giorno nei quali sarà trasfuso il contenuto delle proposte emendative presentate. Concorda pertanto con l'invito al ritiro delle proposte emendative formulato dal relatore.

Marco CAUSI (PD) sottolinea innanzitutto la necessità di ripensare complessivamente il processo di recepimento nell'ordinamento interno della normativa europea realizzato attraverso lo strumento del disegno di legge di delegazione europea. A tale proposito rileva come il ritardo con cui il provvedimento in esame è stato trasmesso alle Camere non sia imputabile al Governo, ma, piuttosto, alle difficoltà insorte nel corso dell'esame presso la Conferenza Stato-Regioni, la cui operatività deve probabilmente essere migliorata.

In tale contesto, accogliendo la richiesta in tal senso avanzata dal relatore, dichiara che tutti gli emendamenti presentati da componenti del gruppo PD devono intendersi ritirati, chiedendo al tempo stesso al Governo di prestare massima attenzione a talune questioni. Richiama, in particolare, l'esigenza che, nell'ambito del recepimento della direttiva 2014/59/UE, cosiddetta direttiva BRRD, sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi, si affronti la tematica dei *senior credits*, che costituiscono una componente

fondamentale dei patrimoni delle banche, indicando al riguardo con chiarezza la necessità di sfruttare tutte le opzioni consentite dalla stessa direttiva per rafforzare la stabilità del sistema bancario italiano.

In considerazione della notevole rilevanza degli aspetti di competenza della VI Commissione affrontati dal disegno di legge, auspica quindi che la Commissione stessa sappia svolgere un ruolo attivo nel corso della discussione in Assemblea del provvedimento.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) accoglie innanzitutto con favore la disponibilità della maggioranza e dell'Esecutivo a svolgere un'ulteriore riflessione su alcune tematiche poste dagli emendamenti presentati, utilizzando il veicolo della legge di delegazione 2015 di prossima predisposizione da parte del Governo. Evidenzia tuttavia come alcune proposte emendative si riferiscano a previsioni che, una volta approvato il disegno di legge, non saranno più modificabili.

Chiede quindi quale sia la posizione del Governo su tale problematica.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), nel condividere le considerazioni del deputato Barbanti, prende atto dell'esigenza, prospettata dal relatore e dal Governo, di approvare il provvedimento in esame in tempi molto stretti e senza ulteriori modifiche, sottolineando tuttavia come al Parlamento vengano imposte, ancora una volta, decisioni vincolate su temi molto rilevanti per il Paese.

Con riferimento alle sue proposte emendative riferite all'articolo 8, il quale delega il Governo a recepire la direttiva 2014/59/UE sul sistema di risoluzione degli istituti creditizi, chiede quindi al Governo quale sia la sua posizione sui temi da esse affrontati e se sia intenzionato a valutarle più approfonditamente già in sede di predisposizione dei provvedimenti di attuazione, dichiarandosi, in tal caso, disponibile a ritirarle in vista della presentazione di ordini del giorno in Assemblea. Rileva, infatti, come tali questioni

non potranno essere risolte nell'ambito del prossimo disegno di legge di delegazione europea.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) esprime innanzitutto la ferma contrarietà rispetto alle modalità di esame del provvedimento, che inibiscono totalmente al suo gruppo di migliorare il testo. A tale proposito sottolinea come la motivazione addotta dal Governo per giustificare l'assoluta chiusura rispetto ad ogni modifica del disegno di legge sia già stata utilizzata innumerevoli volte, in particolare in tutti i casi in cui l'Esecutivo ha fatto un uso improprio dei decreti-legge, che spesso è stato sanzionato dalla Corte costituzionale.

Passando ad alcuni aspetti di merito, sottolinea il pieno disaccordo del suo gruppo rispetto allo strumento dei *bail-in* previsto dalla direttiva 2014/59/UE nel quadro dei meccanismi di risoluzione delle crisi bancarie, la quale è oggetto dell'articolo 8 del provvedimento. Ritiene infatti che l'introduzione di uno strumento tanto invasivo e controverso dovrebbe essere oggetto di un adeguato approfondimento, in quanto esso tocca questioni fondamentali che coinvolgono i diritti dei risparmiatori e dei depositanti. Considera pertanto inaccettabile precludere ogni correzione a tale normativa, che dovrebbe invece essere adattata alle peculiari esigenze della realtà italiana. In particolare, appare del tutto sbagliato che i depositanti siano chiamati a far fronte alle crisi degli enti creditizi, rispetto alle quali non hanno evidentemente nessuna responsabilità, addossando ai risparmiatori un rischio del tutto improprio, sia in quanto non possono in alcun modo incidere sulla gestione degli intermediari creditizi, sia in quanto sono ormai costretti a dotarsi di un deposito bancario, ai sensi delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, che coinvolgono anche i lavoratori dipendenti e i pensionati per quanto riguarda la corresponsione degli emolumenti in loro favore.

In proposito, nonché in riferimento alle previsioni dell'articolo 7 in materia di recepimento della direttiva 2014/49/UE,

rileva, come, in altri Paesi dell'UE, l'ammontare dei depositi protetti dai sistemi di garanzia dei depositi risulti più basso di quello stabilito in Italia, determinando il rischio che nei prossimi anni si possa realizzare una progressiva riduzione della tutela prestata ai depositanti italiani.

Evidenzia, quindi come, anche al fine di segnalare tale problematica, il gruppo M5S abbia presentato una proposta di relazione alternativa, nella quale si sottolinea, tra l'altro, l'esigenza di istituire in ambito nazionale un'agenzia preposta alla risoluzione delle crisi e alla vigilanza degli enti creditizi che sia totalmente italiana, superando la totale delega in materia conferita alla Banca centrale europea ai sensi dell'articolo 4 dello stesso disegno di legge.

In via più generale sottolinea come tali previsioni appaiono tanto più inaccettabili ove si consideri come la crisi che ha minato la stabilità degli intermediari finanziari e creditizi non sia derivata dall'economia reale, ma dagli eccessi speculativi e dagli eclatanti esempi di cattiva gestione che hanno caratterizzato molti operatori. A fronte di tale drammatica realtà le uniche misure che le autorità europee e nazionali sono state in grado di porre in essere hanno riguardato l'incremento della liquidità disponibile per le banche, ad esempio attraverso la rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, che hanno evidentemente avvantaggiato le banche stesse, senza peraltro costringere queste ultime a impiegare le nuove risorse finanziarie in favore delle famiglie e delle imprese. Considera pertanto inaccettabile che il Governo prosegua in tale politica in favore del mondo creditizio, confermata del resto dai preannunciati interventi di deducibilità delle perdite su crediti, invece di adottare interventi incisivi in favore dei cittadini e delle imprese.

Ritiene, quindi, che la tematica della risoluzione delle crisi bancarie debba essere affrontata in termini totalmente differenti, rifiutando sia il meccanismo del *bail-in*, che rischia di provocare una vera e propria ondata di panico presso i risparmiatori, sia quello del salvataggio pub-

blico attraverso il cosiddetto *bail-out*, e prevedendo invece meccanismi preventivi che impediscano a priori il verificarsi delle crisi bancarie, in particolare risolvendo i conflitti di interesse che caratterizzano il settore finanziario.

Giovanni PAGLIA (SEL) sottolinea in primo luogo come il suo gruppo abbia scelto di non presentare proposte emendative alla legge di delegazione europea non perché ne condivida i contenuti o perché non ne abbia rilevato le lacune, bensì in considerazione del fatto che, in questa fase, non è possibile per il Parlamento incidere realmente sui contenuti del provvedimento.

Nel ritenere quindi che ricadano interamente sull'Esecutivo l'onere e la responsabilità di tali misure, evidenzia come questa situazione segnali, più in generale, l'impossibilità per il Parlamento di svolgere un ruolo attivo nella fase ascendente di formazione della normativa europea, relegandolo in una posizione in cui, *ex post*, non può, in sostanza, svolgere alcun ruolo incisivo in tale processo.

Ritiene quindi prioritario affrontare seriamente tale problematica, rivedendo profondamente i meccanismi di produzione normativa a livello europeo, consentendo una maggiore partecipazione del Parlamento alla fase ascendente per salvaguardare meglio gli interessi dell'Italia.

Passando a talune questioni di merito, considera positivamente, in linea di principio, il fatto che la vigilanza sulle banche di rilievo sistemico sia affidata alla Banca centrale europea, ma sottolinea come tale vigilanza unica debba essere attuata con modalità corrette e condivise dai diversi Stati, così da non comportare posizioni di vantaggio concorrenziale delle banche residenti in taluni Paesi europei rispetto ad altri.

Con riferimento all'introduzione del meccanismo del cosiddetto *bail-in* previsto dall'articolo 8 nell'ambito dei nuovi strumenti di risoluzione delle crisi bancarie, in base al quale le autorità competenti potranno disporre la riduzione forzosa del valore delle azioni, degli altri strumenti di capitale e delle passività delle banche in

crisi, ritiene che, qualora si dovesse nuovamente verificare la crisi di grandi istituti bancari, tale meccanismo non sarebbe attuato, dovendosi comunque fare ricorso ai tradizionali strumenti di salvataggio pubblico attraverso il meccanismo del *bail-out*. In tale contesto evidenzia come l'errore compiuto finora sia stato quello che gli Stati si sono fatti carico delle crisi degli istituti di credito, senza tuttavia avere il coraggio di assumere il controllo delle stesse banche oggetto di salvataggio.

Daniele PESCO (M5S) ricorda che l'articolo 47 della Costituzione stabilisce che la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, evidenziando quindi come le norme contenute nella direttiva 2014/59/UE in materia di *bail-in* risultino in palese contrasto con tale previsione costituzionale.

Ritiene dunque che tale direttiva, per come attualmente formulata, non debba essere recepita, anche a costo di incorrere in una procedura di infrazione, e che occorra avvalersi di tutte le opzioni lasciate agli Stati membri dalla direttiva stessa, nell'ottica di assicurare la massima tutela ai risparmiatori e ai depositanti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, comprende le ragioni che inducono la maggioranza e il Governo a chiedere l'approvazione, senza ulteriori modifiche, del disegno di legge, ma invita tutti a rifuggire dall'errore di fornire risposte meramente burocratiche a problemi molto rilevanti, che investono i diritti dei cittadini e su cui l'Unione europea ha compiuto scelte non democratiche. Nel rilevare di non apprezzare né la configurazione attuale dell'Unione bancaria, né il meccanismo del *bail-in*, né la prospettiva di generalizzati salvataggi pubblici delle banche, ritiene comunque possibile migliorare i meccanismi previsti dalla direttiva 2014/59/UE, ad esempio stabilendo, come previsto dal suo emendamento 8.21, di realizzare una capillare campagna di informazione sui mezzi di comunicazione radiotelevisiva pubblici che coinvolga i cittadini circa le novità introdotte dal nuovo sistema del

bail-in, nonché prevedendo, come proposto dal suo emendamento 8.4, che la Banca d'Italia sia chiamata ad operare un monitoraggio costante delle situazioni a rischio, trasmettendo alle Camere una relazione annuale circa i provvedimenti adottati nell'ambito delle attività del risanamento e risoluzione delle crisi, nonché circa gli eventuali impatti sui depositanti, sui piccoli azionisti e sugli obbligazionisti.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Prodani 6.1 e 6.2.

Alessandro PAGANO (AP) ritira il proprio emendamento 8.1.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sugli emendamenti Capezzone 8.3 e 8.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Capezzone 8.3 e 8.4, nonché gli identici emendamenti Sberna 8.6 e Barbanti 8.7.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) ritira i propri emendamenti 8.8 e 8.12.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Sberna 8.10 e Barbanti 8.11, nonché gli identici Sberna 8.14 e Barbanti 8.15.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) ribadisce al Sottosegretario la richiesta di indicare la posizione del Governo rispetto alle tematiche affrontate dalle proposte emendative.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, con riferimento alla sollecitazione avanzata dal deputato Laffranco, sottolinea come alcune delle problematiche poste dagli emendamenti potranno essere affrontate in sede di predisposizione e di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo che saranno predisposti ai sensi delle deleghe conferite dal disegno di legge. In tale prospettiva suggerisce di trasformare alcuni degli emendamenti in

ordini del giorno, invitando a tal fine i presentatori a realizzare un'interlocuzione con l'Esecutivo che consenta di approfondire previamente il contenuto di tali atti di indirizzo e di assumere quindi un impegno politico realmente concreto.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), alla luce delle dichiarazioni rese dal Sottosegretario, ritira i propri emendamenti 8.16 e 8.20.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Sberna 8.18 e Barbanti 8.19.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Capezzone 8.21.

La Commissione respinge l'emendamento Capezzone 8.21.

La Commissione approva la proposta di parere formulata al relatore sugli emendamenti al disegno di legge C. 3123 trasmessi dalla XIV Commissione.

Marco CAUSI (PD) condivide le considerazioni espresse in precedenza dal deputato Paglia, sottolineando la necessità che la Commissione Finanze utilizzi ogni spazio di intervento nella fase ascendente di elaborazione degli atti normativi europei. In tale prospettiva sottolinea l'esigenza di intervenire sulle prossime iniziative normative concernenti il mercato dei capitali e propone a tal fine di esaminare il Libro Verde elaborato in materia dalla Commissione europea.

Condivide quindi il contenuto dell'emendamento Capezzone 8.21, il quale, in consonanza con le indicazioni espresse al riguardo dal Governatore della Banca d'Italia, segnala l'esigenza di compiere interventi in materia di informazione finanziaria dei risparmiatori, preannunciando l'appoggio del gruppo PD rispetto ad un eventuale ordine del giorno che dovesse essere presentato in materia.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento all'articolo 7 della legge di delegazione ribadisce come, sebbene in base alla direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di

garanzia dei depositi sussistesse la possibilità utilizzare alcuni margini di manovra concessi dalla direttiva stessa alle normative nazionali, il Governo abbia ritenuto, in modo del tutto inaccettabile, di adottare misure ancora più stringenti a danno dei cittadini.

In particolare stigmatizza come il disegno di legge di delegazione abbia ulteriormente ristretto il termine entro il quale i risparmiatori potranno ottenere il rimborso dei propri depositi bancari, nonché la scelta, effettuata dal Governo nell'ambito dello stesso disegno di legge, di prevedere che i depositi su conti cointestati debbano essere cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.0000 euro previsto dalla direttiva per l'intervento del sistema di garanzia dei depositi.

Ribadisce quindi il giudizio fortemente critico del suo gruppo sul provvedimento in esame, il quale ha ulteriormente peggiorato, a danno dei cittadini, quanto previsto dalla normativa europea.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) coglie l'occasione per evidenziare una grave problematica nel funzionamento del meccanismo unico di risoluzione, evidenziando al riguardo come le banche potranno opporsi al pagamento del contributo *ex ante* previsto a loro carico.

Sottolinea quindi l'esigenza di chiarire che i cosiddetti « Monti *bond* » emessi per il salvataggio del gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena siano esclusi dal meccanismo di svalutazione previsto dal *bail-in*.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3123, approvato dal Senato – Legge di delegazione europea 2014 e la proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 formulate dal relatore.

La Commissione nomina quindi il deputato Petrini quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.

Audizione del Direttore generale del Tesoro, Vincenzo La Via.

(Svolgimento e conclusione).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Vincenzo LA VIA, *Direttore generale del Tesoro*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Carla RUOCCO (M5S), Marco CAUSI (PD), Daniele PESCO (M5S), Giovanni PAGLIA (SEL), Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) e Daniele CAPEZZONE, *presidente*, cui risponde Vincenzo LA VIA, *Direttore generale del Tesoro*.

Pone un ulteriore quesito Daniele PESCO (M5S), cui replica Vincenzo LA VIA, *Direttore generale del Tesoro*.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia il Direttore generale del Tesoro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 6.

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

i) l'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995 è sostituito dai seguenti:

1-bis. Dal 1° luglio 2015 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.

1-ter. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chilogrammo di nicotina.

1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigore del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

6. 1. Prodani, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco.

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

i) l'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995 è sostituito dai seguenti:

1-bis. Dal 1° luglio 2015 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.

1-ter. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina e in euro 0,05 per un ml di liquido da inalazione senza combustione.

1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigore del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

6. 2. Prodani, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco.

ART. 8.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « e tenendo conto dei

principi in materia di gestione delle crisi adottati, a livello internazionale, dal *Financial Stability Board*;

b) dopo la lettera h) inserire la seguente: « *h-bis* disciplinare la priorità dei crediti dei depositanti anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE, al fine di preservare il funzionamento dei mercati finanziari »;

c) alla lettera l), numero 5) sopprimere le parole: « anche conferendo alla Banca d'Italia la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità »;

d) alla lettera l), numero 7), sostituire le parole: « ai fini » con le seguenti: « ai soli fini »;

e) alla lettera l), dopo il numero 7), aggiungere il seguente: « *7-bis* estendere il reato previsto dall'articolo 2638 del codice civile (*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*) all'ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di risoluzione »;

f) alla lettera m), sopprimere il numero 4);

g) alla lettera o), sostituire le parole: « coordinare la disciplina nazionale di recepimento della direttiva con il » con le seguenti: « apportare al », e sostituire le parole: « anche apportando ai suddetti testi unici » con la seguente: « tutte »;

h) sostituire la lettera p) con la seguente: « *p*) fermo restando quanto previsto dalla lettera c), apportare al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alla legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ogni altra modifica necessaria o opportuna per assicurare la maggiore ef-

ficacia ed efficienza alla gestione delle crisi, anche tenendo conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure e di certezza dei loro effetti »;

i) alla lettera q), sostituire le parole: « coordinare, ove necessario, le » con le seguenti: « apportare le conseguenti modificazioni alle »;

l) dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:

q-bis) individuare i casi in cui può essere omessa o ritardata la comunicazione al pubblico di decisioni adottate dall'autorità di risoluzione nel rispetto di quanto stabilito dal diritto dell'Unione europea in materia di informativa al pubblico di informazioni privilegiate;

q-ter) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

8. 1. Pagano.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: e tenendo conto dei principi in materia di gestione delle crisi adottati, a livello internazionale, dal *Financial Stability Board*;

b) dopo la lettera h) inserire la seguente: *h-bis*) disciplinare la priorità dei crediti dei depositanti anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE, al fine di preservare il funzionamento dei mercati finanziari;

c) alla lettera l), numero 7), sostituire le parole ai fini con le seguenti: ai soli fini.

d) alla lettera l), dopo il numero 7), aggiungere il seguente: *7-bis*) estendere il

reato previsto dall'articolo 2638 del codice civile (« Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ») all'ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di risoluzione;

e) alla lettera o), sostituire le parole coordinare la disciplina nazionale di recepimento della direttiva con il *con le seguenti*: apportare al, *e sostituire le parole* anche apportando ai suddetti testi unici *con la seguente parola*: tutte;

f) sostituire la lettera p) con la seguente: *p)* fermo restando quanto previsto dalla lettera *c)*, apportare al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi previsto dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alla legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ogni altra modifica necessaria o opportuna per assicurare la maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi, anche tenendo conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure e di certezza dei loro effetti;

g) alla lettera q), sostituire le parole: coordinare, ove necessario, le *con le seguenti*: apportare le conseguenti modificazioni alle;

h) dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:

q-bis) individuare i casi in cui può essere omessa o ritardata la comunicazione al pubblico di decisioni adottate dall'autorità di risoluzione nel rispetto di quanto stabilito dal diritto dell'Unione europea in materia di informativa al pubblico di informazioni privilegiate;

q-ter) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

8. 2. Petrini.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) prevedere in modo stringente ed inequivoco che l'applicazione dello strumento del *bail-in* avvenga considerando esclusivamente alla stregua di una *ultima ratio* ogni eventuale misura inerente i depositi, ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 44, paragrafi 2 e 3, della direttiva, e comunque come eventualità estrema ipotizzabile soltanto dopo aver proceduto alla svalutazione o conversione delle azioni, degli altri titoli di proprietà, degli strumenti di capitale e di tutte le altre passività ammissibili;

8. 3. Capezzone.

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) prevedere che la Banca d'Italia trasmetta alle Camere con cadenza annuale una relazione circa i provvedimenti adottati nel quadro delle attività di risanamento e risoluzione, con specifica indicazione degli eventuali impatti sui depositanti e sui piccoli azionisti ed obbligazionisti;

8. 4. Capezzone.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: e dell'articolo 1 della direttiva, *con le seguenti*:

e degli articoli 1 e 4 della direttiva, anche evitando di adottare o mantenere disposizioni più rigorose, rispetto a quelle contenute nella direttiva stessa e negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della medesima. In particolare, sono adottate disposizioni attuative delle previsioni di cui all'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della stessa direttiva, prevedendo ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia.

***8. 5.** Ginato, Petrini.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: e dell'articolo 1 della direttiva, con le seguenti:

e degli articoli 1 e 4 della direttiva, anche evitando di adottare o mantenere disposizioni più rigorose, rispetto a quelle contenute nella direttiva stessa e negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della medesima. In particolare, sono adottate disposizioni attuative delle previsioni di cui all'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della stessa direttiva, prevedendo ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia.

***8. 6.** Sberna.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: e dell'articolo 1 della direttiva, con le seguenti:

e degli articoli 1 e 4 della direttiva, anche evitando di adottare o mantenere disposizioni più rigorose, rispetto a quelle contenute nella direttiva stessa e negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della medesima. In particolare, sono adottate disposizioni attuative delle previsioni di cui all'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della stessa direttiva, prevedendo ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia.

***8. 7.** Barbanti.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: e dell'articolo 1 della direttiva, con le seguenti:

e degli articoli 1 e 4 della direttiva, anche evitando di adottare o mantenere disposizioni più rigorose, rispetto a quelle contenute nella direttiva stessa e negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della medesima. In particolare, sono adottate disposizioni attuative delle previsioni di cui all'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della stessa direttiva, prevedendo ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia.

***8. 8.** Laffranco.

Al comma 1, lettera l), numero 1.1), dopo le parole: le violazioni, inserire le seguenti: , tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti medesimi.

****8. 9.** Petrini, Ginato.

Al comma 1, lettera l), numero 1.1), dopo le parole: le violazioni, inserire le seguenti: , tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti medesimi.

****8. 10.** Sberna.

Al comma 1, lettera l), numero 1.1), dopo le parole: le violazioni, inserire le seguenti: , tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti medesimi.

****8. 11.** Barbanti.

Al comma 1, lettera l), numero 1.1), dopo le parole: le violazioni, inserire le seguenti: , tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti medesimi.

****8. 12.** Laffranco.

Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: e dagli atti delegati adottati dalla Commissione europea, inserire le seguenti: dando concreta attuazione alla discrezionalità contenuta nelle disposizioni transitorie di questi ultimi.

***8. 13.** Ginato, Petrini.

Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: e dagli atti delegati adottati dalla Commissione europea, inserire le seguenti: dando concreta attuazione alla discrezionalità contenuta nelle disposizioni transitorie di questi ultimi.

***8. 14.** Sberna.

Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: e dagli atti delegati adottati dalla Commissione europea, inserire le seguenti: dando concreta attuazione alla discrezio-

nalità contenuta nelle disposizioni transitorie di questi ultimi.

***8. 15.** Barbanti.

Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: e dagli atti delegati adottati dalla Commissione europea, inserire le seguenti: dando concreta attuazione alla discrezionalità contenuta nelle disposizioni transitorie di questi ultimi.

***8. 16.** Laffranco.

Al comma 1, lettera m), dopo il numero 4), inserire i seguenti:

5) mantenere il livello-obiettivo minimo obbligatorio di cui all'articolo 102 della direttiva, all'1 per cento dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio nazionale;

6) prorogare il periodo iniziale previsto dall'articolo 102, comma 1, della direttiva fino ad un massimo di quattro anni se i meccanismi di finanziamento hanno effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti a norma della direttiva 2014/49/UE, di tutti gli enti creditizi autorizzati nel territorio nazionale;

****8. 17.** Petrini, Ginato.

Al comma 1, lettera m), dopo il numero 4), inserire i seguenti:

5) mantenere il livello-obiettivo minimo obbligatorio di cui all'articolo 102 della direttiva, all'1 per cento dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio nazionale;

6) prorogare il periodo iniziale previsto dall'articolo 102, comma 1, della direttiva fino ad un massimo di quattro anni se i meccanismi di finanziamento hanno effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti a norma della

direttiva 2014/49/UE, di tutti gli enti creditizi autorizzati nel territorio nazionale;

****8. 18.** Sberna.

Al comma 1, lettera m), dopo il numero 4), inserire i seguenti:

5) mantenere il livello-obiettivo minimo obbligatorio di cui all'articolo 102 della direttiva, all'1 per cento dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio nazionale;

6) prorogare il periodo iniziale previsto dall'articolo 102, comma 1, della direttiva fino ad un massimo di quattro anni se i meccanismi di finanziamento hanno effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti a norma della direttiva 2014/49/UE, di tutti gli enti creditizi autorizzati nel territorio nazionale;

****8. 19.** Barbanti.

Al comma 1, lettera m), dopo il numero 4), inserire i seguenti:

5) mantenere il livello-obiettivo minimo obbligatorio di cui all'articolo 102 della direttiva, all'1 per cento dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio nazionale;

6) prorogare il periodo iniziale previsto dall'articolo 102, comma 1, della direttiva fino ad un massimo di quattro anni se i meccanismi di finanziamento hanno effettuato esborsi cumulativi per una percentuale superiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti a norma della direttiva 2014/49/UE, di tutti gli enti creditizi autorizzati nel territorio nazionale;

****8. 20.** Laffranco.

All'articolo 8, comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

q-bis) prevedere adeguate e specifiche campagne di informazione finanziaria, da realizzare anche attraverso i mezzi di co-

municazione radiotelevisivi, a partire dal servizio pubblico radiotelevisivo, per informare i risparmiatori rispetto alle novità e ai rischi insiti nel nuovo strumento del *bail-in*, anche al fine di aumentare la consapevolezza circa l'esigenza di diversificare i loro investimenti e depositi finanziari.

8. 21. Capezzone.

ART. 9.

Al comma 1, lettera m), sopprimere dalle parole: con particolare riguardo fino alla fine.

9. 1. Carella.

Al comma 1, lettera m), sostituire dalle parole: con particolare riguardo fino alla fine con le seguenti: in coerenza con il quadro normativo delineato nell'Unione Europea, incentrato su Autorità di vigilanza competenti per il settore bancario, finanziario e assicurativo, avuto anche riguardo all'esigenza di semplificare gli oneri per i soggetti vigilati.

9. 2. Carella.

ART. 10.

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

f) prorogare i termini stabiliti dall'articolo 15, commi 16, lettera b), e 17, del

decreto legislativo n. 44 del 2014 in aderenza al termine del 18 marzo 2016 stabilito per il recepimento della direttiva 2014/91/UE del 23 luglio 2014: a tal fine al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 15, comma 16, lettera b), le parole: « entro il 22 luglio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 18 marzo 2016 »;

b) all'articolo 15, comma 17, le parole: « il termine 22 luglio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 18 marzo 2016 ».

10. 1. Petrini.

ART. 13.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: con particolare riguardo fino a: mercati finanziari.

13. 1. De Maria.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: con particolare riguardo fino a: mercati finanziari con le seguenti: in coerenza con il quadro normativo delineato nell'Unione Europea, incentrato su Autorità di vigilanza competenti per il settore bancario, finanziario e assicurativo,.

13. 2. De Maria.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 4.

Al comma 1, lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: , in ogni modo tali da assicurare la più ampia trasparenza e fruibilità pubblica delle informazioni relative alla stabilità patrimoniale degli enti creditizi.

4. 1. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera b) dopo la parola sanzioni aggiungere le seguenti: amministrative pecuniarie, prevedendo, in coerenza con il regolamento, anche sanzioni penali.

Conseguentemente, alle medesime lettere b) aggiungere infine le seguenti parole: secondo i principi della proporzionalità e della certezza della commisurazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e penali.

4. 2. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: , prevedendo i più ampi poteri di vigilanza della Banca d'Italia, compatibilmente con il regolamento.

4. 3. Busin, Gianluca Pini.

ART. 5.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e assicurando i più ampi obblighi di informazione, trasparenza e correttezza.

5. 2. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera d) dopo le parole disposizioni vigenti, inserire le seguenti: di assicurare il più ampio regime di trasparenza in materia di in fornì azione sugli emittenti e.

5. 1. Busin, Gianluca Pini.

ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le seguenti parole: e 7;

b) al comma 2, dopo la lettera *f)* inserire la seguente:

f-bis) prevedere il mantenimento dei contrassegni di Stato per la legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati, mediante abrogazione espressa del comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188;

****6. 10.** Busin, Gianluca Pini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le seguenti parole: e 7;

b) al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

f-bis) prevedere il mantenimento dei contrassegni di Stato per la legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati, mediante abrogazione espressa del comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188;

****6. 2.** Cenni.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5, 6» sopprimere le seguenti: «e 7»;

b) al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) abrogare l'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.

***6. 3.** Cenni.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5, 6» sopprimere le seguenti: «e 7»;

b) al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) abrogare l'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.

***6. 11.** Busin, Gianluca Pini.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere una procedura di evidenza pubblica che consenta al Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministero dello sviluppo economico, e sotto il coordinamento del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di esaminare le migliori soluzioni esistenti disponibili sui mercati internazionali per la tracciabilità, la rintracciabilità dei prodotti del tabacco di cui all'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista dell'efficienza del recupero fiscale a beneficio delle casse dell'erario.

6. 1. Cenni, Oliverio.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere una procedura di evidenza pubblica che consenta al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute, sotto il coordinamento del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza, del Consiglio dei ministri, di esaminare le migliori soluzioni esistenti disponibili sui mercati internazionali per la tracciabilità la rintracciabilità dei prodotti del tabacco di cui all'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista dell'efficienza del recupero fiscale a beneficio delle casse dell'erario.

6. 12. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, mediante modifica del comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un'imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina conte-

nuta nei medesimi liquidi fissandola in euro 10.000 per un chilogrammo di nicotina.

6. 14. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, mediante modifica del comma 1-bis dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un'imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi fissandola in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina.

6. 15. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) introdurre nell'ordinamento nazionale nuove fattispecie di illeciti amministrativi relativi a:

1.1) fabbricazione clandestina di sostanze liquide contenenti nicotina di cui all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, stabilendo una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del decuplo dell'imposta evasa e, in ogni caso, non inferiore ad euro 7.500, intendendosi per clandestina quella fabbricazione posta in essere in modo che il prodotto sia sottratto all'accertamento;

1.2) contrabbando finalizzato all'introduzione, alla vendita, al trasporto e all'acquisto, da e verso l'estero, di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina,

esclusi quelli all'immissione in commercio ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, di cui all'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, riferito ad un quantitativo superiore a 5 litri, stabilendo una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5,000 per ogni millilitro di prodotto.

6. 17. Busin, Gianluca Pini.

ART. 7

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) dopo la parola: « apportare » inserire le seguenti: « , sentita la Commissione nazionale per la società e la borsa, »;

2) dopo le parole: « agli obiettivi della » inserire le seguenti: « più ampia »;

3) dopo le parole: « risparmiatori e della » inserire le seguenti: « più ampia »;

b) alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: « avendo a riguardo la più ampia tutela dei risparmiatori »;

c) alla lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: « , applicabili soltanto nei casi in cui si renda impossibile il rimborso »;

d) alla lettera e):

1) al numero 1) dopo le parole: « sistemi di garanzia, » inserire le seguenti parole: « , avendo riguardo della tutela dei piccoli risparmiatori e degli investitori non professionisti, » e dopo le parole: « della copertura » inserire le seguenti parole: « , che deve essere tale da poter consentire la piena tutela del diritto di rimborso dei depositanti, »;

2) al numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole: « , ammettendo esclusivamente la possibilità di investimenti finanziari che non siano ritenuti rischiosi,

sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, per l'integrità dei depositi ».

7. 11. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « sistema bancario, » inserire le seguenti: « in modo da prevedere il finanziamento pubblico delle crisi di insolvenza bancaria soltanto in ultima istanza e qualora la crisi sia tale da impedire il diritto al rimborso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ».

7. 10. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: « , avendo a riguardo la più ampia tutela dei risparmiatori »;

b) alla lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: « applicabili soltanto nei casi in cui si renda impossibile il rimborso »;

c) alla lettera e):

1) al numero 1) dopo le parole: « sistemi di garanzia, » inserire le seguenti parole: « , avendo riguardo della tutela dei piccoli risparmiatori e degli investitori non professionisti, » e dopo le parole: « della copertura » inserire le seguenti parole: « , che deve essere tale da poter consentire la piena tutela del diritto di rimborso dei depositanti, »;

2) al numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole: « , ammettendo esclusivamente la possibilità di investimenti finanziari che non siano ritenuti rischiosi, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, per l'integrità dei depositi ».

7. 12. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1.1).

7. 2. Pesco, Battelli.

Al comma 1, lettera e), numero 1.1), prima della parola: « prevedere » aggiungere la seguente: « non ».

7. 3. Pesco, Battelli.

Al comma 1, lettera e), al numero 1.2) aggiungere infine le seguenti parole: « , previa verifica circa il compimento di reati di usura o anatocismo da parte dell'ente creditizio ».

7. 6. Pesco, Battelli.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1.3).

7. 9. Pesco, Battelli.

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1.3) con il seguente:

« 1.3) prevedere entro 10 anni il periodo entro il quale i depositanti possono reclamare il rimborso dei propri depositi ».

7. 8. Pesco, Battelli.

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1.3) aggiungere il seguente:

« 1.4) introdurre sistemi che proteggano prodotti inerenti a prestazioni di vecchiaia e pensioni, purché tali sistemi non coprano solo i depositi ma offrano una copertura globale per tutti i prodotti e le situazioni rilevanti sotto questo profilo ».

7. 7. Pesco, Battelli.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) definire le modalità di costituzione di sistemi di garanzia ulteriori rispetto a quelli indicati dalla direttiva 2014/

49/UE al fine di garantire una copertura integrale dei depositi per ciascun depositante.

7. 4. Pesco, Battelli.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) definire le modalità di costituzione di sistemi di garanzia ulteriori rispetto a quelli indicati dalla direttiva 2014/49/UE al fine di garantire, per ciascun depositante, una copertura per gli importi superiori a 100.000 euro.

7. 5. Pesco, Battelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo è tenuto a corredare la notifica delle misure di recepimento di uno o più documenti che chiariscano in modo completo ed inequivocabile il rapporto tra gli elementi costitutivi dell'articolo 7 della direttiva 2014/49/UE e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento ».

7. 1. Pesco, Battelli.

ART. 8.

Sopprimerlo.

***8. 9.** Villarosa, Battelli.

Sopprimerlo.

***8. 19.** Occhiuto, Elvira Savino, Palese.

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: « al fine di prevedere il finanziamento pubblico delle crisi di insolvenza bancaria soltanto in ultima istanza e qualora la crisi sia tale da impedire il diritto al rimborso dei depositanti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ».

8. 18. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

« i-bis) con riferimento alla disciplina dei contributi *ex-ante* di cui all'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE prevedere che gli Stati membri non provvedano a che l'obbligo di versare i contributi previsti nel presente articolo non siano opponibili a norma del diritto nazionale ».

8. 2. Villarosa, Battelli.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

« i-bis) con riferimento alla disciplina dell'ambito di applicazione dello strumento del *bail-in* di cui all'articolo 44 della direttiva 2014/59/UE escludere integralmente dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione gli strumenti finanziari emessi dallo Stato italiano per interventi di *bail-out* ».

8. 3. Villarosa, Battelli.

Al comma 1, lettera l), numero 1), al numero 1.1), dopo le parole: « sanzioni amministrative » *inserire le seguenti:* « e penali ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera l), numero 2) dopo le parole: « le sanzioni » *aggiungere le seguenti:* « amministrative ».

8. 12. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni;

a) al numero 1.1), dopo le parole: « sanzioni amministrative » *inserire le seguenti:* « e penali »;

b) al numero 1.2) *apportare le seguenti modificazioni:*

1) al numero 1,2.1), *sostituire le parole:* « 30.000 euro » *con le seguenti:* « 50.000 euro » *e le parole:* « 10 per cento » *con le seguenti:* « 30 per cento »;

2) al numero 1,2,2), sostituire le parole: « 5.000 euro » con le seguenti: « 20.000 euro » e le parole: « 5 milioni » con le seguenti: « 20 milioni »;

3) al numero 1.2.3), sostituire la parola: « doppio » con la seguente: « triplo » e le parole: « purché tale ammontare sia determinabile » con le seguenti: « e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo dell'ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera l), numero 2) dopo le parole: « le sanzioni » aggiungere le seguenti: « amministrative ».

8. 11. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1.1), dopo le parole: « sanzioni amministrative » inserire le seguenti: « e penali »;

b) al numero 1.2) apportare le seguenti modificazioni:

1) al numero 1.2.1), sostituire le parole: « 30.000 euro » con le seguenti: « 40.000 euro » e le parole: « 10 per cento » con le seguenti: « 20 per cento »;

2) al numero 1.2.2), sostituire le parole: « 5.000 euro » con le seguenti: « 10.000 euro » e le parole: « 5 milioni » con le seguenti: « 10 milioni »;

3) al numero 1.2.3), sostituire la parola: « doppio » con la seguente: « triplo » e le parole: « purché tale ammontare sia determinabile » con le seguenti: « e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo dell'ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera l), numero 2) dopo le parole: « le sanzioni » aggiungere le seguenti: « amministrative ».

8. 10. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1.2.1), sostituire le parole: « 30.000 euro » con le seguenti: « 50.000 euro » e le parole: « 10 per cento » con le seguenti: « 30 per cento »;

b) al numero 1.2.2), sostituire le parole: « 5.000 euro » con le seguenti: « 20.000 euro » e le parole: « 5 milioni » con le seguenti: « 20 milioni »;

c) al numero 1.2.3), sostituire la parola: « doppio » con la seguente: « triplo » e le parole: « purché tale ammontare sia determinabile » con le seguenti: « e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo dell'ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale ».

8. 13. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera l), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1.2.1), sostituire le parole: « 30.000 euro » con le seguenti: « 40.000 euro » e le parole: « 10 per cento » con le seguenti: « 20 per cento »;

b) al numero 1.2.2), sostituire le parole: « 5.000 euro » con le seguenti: « 10.000 euro » e le parole: « 5 milioni » con le seguenti: « 10 milioni »;

c) al numero 1.2.3), sostituire la parola: « doppio » con la seguente: « triplo » e le parole: « purché tale ammontare sia determinabile » con le seguenti: « e, qualora tale ammontare non sia determinabile, fino al triplo dell'ammontare del vantaggio presunto in via giudiziale ».

8. 14. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1 lettera l), numero 3), dopo la parola: « sanzioni » aggiungere le seguenti: « in modo da assicurare la massima trasparenza ».

8. 15. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, lettera l), numero 4), dopo le parole: « sanzioni » aggiungere le seguenti: « , in modo da assicurare la massima trasparenza e la certa punibilità dell'autore della violazione ».

8. 16. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

« *m-bis*) in attuazione dell'articolo 44, comma 2, lettera h), prevedere che le autorità di risoluzione non esercitano i poteri di svalutazione o di conversione in relazione alle passività con durata residua inferiore ad un mese, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE o relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema, a prescindere dal fatto che siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo ».

8. 4. Villarosa, Battelli.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

« *m-bis*) prevedere i seguenti strumenti di risoluzione delle crisi:

a) strumento per la vendita dell'attività d'impresa;

b) strumento dell'ente-ponte;

c) strumento della separazione delle attività;

d) strumento del *bail-in*.

8. 5. Villarosa, Battelli.

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) con riferimento alla disciplina dei contributi *ex ante* di cui all'articolo 103, comma 3, della direttiva 2014/59/UE 3, prevedere che i mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 102

della medesima direttiva comprendano impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia reale di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo delle autorità di risoluzione per gli scopi specificati nell'articolo 101, paragrafo 1, prevedendo altresì che la quota di impegni di pagamento irrevocabili non debba superare il 30 per cento dell'importo complessivo dei contributi raccolti.

8. 6. Villarosa, Battelli.

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) con riferimento alla disciplina del livello obiettivo di cui all'articolo 102 della direttiva 2014/59/UE, prevedere che il meccanismo di finanziamento disponga di mezzi finanziari pari ad almeno il 10 per cento dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio.

8. 8. Villarosa, Battelli.

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: « e di celerità delle procedure » con le seguenti: « , di celerità e semplificazione delle procedure e della totale esclusione dei risparmiatori dagli eventuali interventi di ricapitalizzazione che si rendano necessari in caso di stato di insolvenza ».

8. 17. Busin, Gianluca Pini.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

r) in relazione al raggiungimento del livello obiettivo di cui all'articolo 102 e delle previsioni di cui all'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE, prevedere che l'autorità competente all'attuazione delle relative disposizioni presenti al Parlamento e alle competenti commissioni parlamentari, una relazione sull'attuazione delle disposizioni e sui risultati conseguiti.

8. 7. Villarosa, Battelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Il Governo è tenuto a corredare la notifica delle misure di recepimento di uno o più documenti che chiariscano in modo completo ed inequivocabile il rap-

porto tra gli elementi costitutivi dell'articolo 8 della direttiva 2014/59/UE e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento ».

8. 1. Pesco, Battelli.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3123, approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014;

sottolineato come il provvedimento preveda il recepimento di numerose direttive e atti normativi dell'Unione europea afferenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnatamente per quanto attiene alle materie dell'Unione bancaria europea, della regolazione dei mercati finanziari e del contrasto all'evasione e all'elusione tributaria;

rilevata, in particolare, la rilevanza dell'articolo 7, il quale conferisce delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/49/UE, che intende garantire una maggiore armonizzazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi bancari, e dell'articolo 8, volto a recepire la direttiva 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari, introducendo una pluralità di strumenti nuovi che le autorità di vigilanza nel settore potranno impiegare per gestire in maniera ordinata eventuali situazioni di dissesto, sia sul piano preventivo, sia sul piano della risoluzione della crisi;

evidenziato, a tale ultimo proposito, come la novità più rilevante sia costituita dall'introduzione dello strumento del *bail-in*, che consentirà di passare da un sistema

in cui la risoluzione delle crisi è imperniata sul ricorso ad apporti esterni, forniti dallo Stato (*bail-out*) a un nuovo sistema, che ricerca all'interno degli stessi intermediari le risorse necessarie, tramite il coinvolgimento di azionisti e creditori (*bail-in*), limitando al massimo l'erogazione di risorse pubbliche a favore delle banche in crisi e configurando pertanto il salvataggio pubblico solo come estremo rimedio;

segnalata, a tale proposito, l'esigenza che, in sede di applicazione di tale nuovo meccanismo di *bail-in*, si garantisca il rigoroso rispetto della gerarchia in materia di svalutazione o conversione delle passività stabilita dalla direttiva 2014/59/UE, la quale prevede che i depositi bancari possano essere svalutati o convertiti solo in via residuale e solo al di sopra di un determinato ammontare;

evidenziata a tale proposito anche la necessità di assicurare un'adeguata informazione dei risparmiatori rispetto alle novità del nuovo meccanismo di *bail-in*, anche al fine di aumentare la consapevolezza del pubblico circa l'esigenza di diversificare gli investimenti finanziari;

segnalato come l'attuazione nell'ordinamento nazionale, previsto dall'articolo 4 del disegno di legge, del regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, costituisca, sul piano interno, un ulteriore tassello nel

processo di realizzazione dell'Unione bancaria e di rafforzamento dei presidi pubblicistici di vigilanza sul settore;

evidenziato come l'articolo 5, relativo all'attuazione della direttiva 2013/50/UE in materia di obblighi di trasparenza e di informazione in capo ai soggetti che emettono valori mobiliari e strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati (cosiddetta direttiva *Transparency*), intenda aggiornare il quadro normativo vigente in tale settore alle rapide trasformazioni del mercato finanziario, nell'intento di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole e medie società emittenti, in modo da migliorare la loro possibilità di accedere ai capitali;

rilevata inoltre l'importanza dell'articolo 9, il quale intende attuare la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e il regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), al fine di aumentare la trasparenza delle negoziazioni e la tutela degli investitori in un mercato finanziario sempre più complesso, caratterizzato da un notevole incremento degli strumenti finanziari e dei sistemi di *trading* ad alta frequenza;

richiamata altresì la rilevanza dell'articolo 11, il quale delega il Governo a attuare la nuova disciplina UE sugli abusi di mercato di cui alla direttiva 2014/57/UE e al regolamento n. 596/2014, in particolare individuando l'autorità competente in tale ambito (CONSOB) e le modalità di cooperazione tra autorità nazionale e autorità estere, incentivando il ricorso a forme di doppio binario sanzionatorio, penale e amministrativo, e introducendo sanzioni proporzionate ai profitti conseguiti da chi commette il reato e ai danni provocati anche ai mercati e all'economia in generale;

evidenziata quindi l'importanza delle previsioni dell'articolo 13, le quali intendono adeguare il quadro normativo interno al regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti informativi di accompagnamento dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (*Packaged Retail and Insurance-based*

Investment Products – PRIIPs), con l'obiettivo di migliorare la trasparenza dei documenti informativi e ridurre il grado di disomogeneità tra le normative in materia dei singoli Stati della UE, attenuando le attuali asimmetrie nelle condizioni concorrenziali tra i diversi prodotti e canali di distribuzione, e migliorando soprattutto il grado di consapevolezza degli investitori;

rilevata, sotto il profilo della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, l'importanza della direttiva 2014/48/UE, contenuta nell'Allegato B al disegno di legge, la quale intende rafforzare le norme UE in materia di scambio di informazioni sui redditi da risparmio, allo scopo di consentire agli Stati membri di meglio contrastare le frodi e l'evasione fiscale, della direttiva 2014/86/UE, anch'essa contenuta nell'Allegato B, la quale modifica la cosiddetta « Direttiva madri-figlie » (Direttiva 2011/96/UE) per evitare situazioni di doppia non imposizione derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale delle distribuzioni di utili tra Stati membri, e della direttiva 2014/107/UE, a sua volta contenuta nell'Allegato B, la quale intende ampliare l'ambito operativo del meccanismo di scambio automatico delle informazioni al fine di contrastare le frodi e le evasioni fiscali transfrontaliere;

richiamata altresì la direttiva 2014/56/UE, annoverata nell'Allegato B al disegno di legge, la quale, in un contesto più ampio di interventi adottati immediatamente dopo la crisi finanziaria per rilanciare la stabilità del sistema, contribuisce a riformare la revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati, introducendo una serie di misure applicabili alla generalità delle revisioni contabili, nonché alcune previsioni, riguardanti il comitato per il controllo interno e la revisione contabile, applicabili esclusivamente agli enti di interesse pubblico, al fine di migliorare l'affidabilità e la qualità della revisione;

evidenziata, per quanto riguarda il diritto societario, la direttiva 2014/95/UE, la quale interviene sulla disciplina in materia di comunicazione di informazioni di

carattere non finanziario da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, con l'obiettivo di accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate;

segnalata, in generale, la necessità prioritaria di assicurare la tempestiva approvazione in via definitiva del disegno di legge, senza ulteriori modifiche rispetto a quelle apportate dal Senato, anche al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia per il

mancato recepimento degli atti normativi dell'UE contenuti nel provvedimento;

rilevato, peraltro, come eventuali esigenze di integrazione e modifica potranno essere soddisfatte nel prossimo disegno di legge di delegazione europea relativa al 2015, che dovrebbe essere presentato alle Camere nel prossimo mese di settembre,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3);

sottolineato come la Relazione sia stata trasmessa al Parlamento con maggiore tempestività rispetto alla precedente Relazione consuntiva relativa al 2013, la quale era stata presentata alle Camere con notevole ritardo, compromettendone pertanto la sua funzione di strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;

evidenziato come la Relazione consuntiva sia formulata in termini più sintetici rispetto alla precedente Relazione, migliorandone la leggibilità e, conseguentemente, la sua capacità di fornire al Parlamento un'informazione utile sull'attività degli organismi dell'Unione europea nell'anno considerato, sui principali snodi dei dibattiti svoltisi nelle sedi decisionali europee, nonché sulle iniziative e le posizioni assunte dal Governo italiano in tali ambiti;

rilevato positivamente, in tale contesto, la netta diminuzione nel 2014, rispetto al 2013, del numero di infrazioni pendenti nei confronti dell'Italia, scese da 104 a 89, nonché il miglioramento del tasso di trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive europee riguardanti il mercato interno (*internal market scoreboard*), che è

passato dall'1,5 per cento nel novembre 2013 allo 0,5 per cento nel novembre 2014,

ribadita comunque l'esigenza di rendere più tempestiva, trasparente ed efficace l'interlocuzione tra Governo e Parlamento sulle tematiche europee, al fine di aumentare incrementare la qualità e l'incisività della partecipazione dell'Italia alla formazione e realizzazione delle politiche europee, per rafforzare il coordinamento della posizione negoziale italiana nelle relative sedi decisionali, nonché per migliorare i processi di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa UE;

segnalati, in particolare, sotto il profilo del merito, i positivi passi avanti compiuti sul piano della realizzazione dell'Unione bancaria, segnatamente per ciò che attiene alla vigilanza, alla stabilità degli enti creditizi e alla risoluzione delle crisi;

rilevati inoltre i progressi compiuti nel settore della disciplina dei mercati degli strumenti finanziari, in particolare per ciò che concerne la tutela degli investitori, la trasparenza e il miglioramento dell'informazione;

evidenziati i risultati raggiunti per quanto riguarda il coordinamento tra le iniziative adottate in sede UE sui temi dell'evasione e dell'elusione fiscale e i lavori svolti dall'OCSE in materia di contrasto all'erosione di base imponibile e di *profit shifting*;

rilevata la necessità di approfondire e portare a conclusione, assumendo solu-

zioni condivise, il dibattito relativo alla fiscalità dell'economia digitale, al fine di adeguare i sistemi tributari alla nuova realtà derivante dall'innovazione tecnologica in questo campo e alle conseguenze che quest'ultima ha determinato sull'organizzazione e l'operatività dei soggetti eco-

nomici, nonché sulla conformazione dei processi produttivi e distributivi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato).

**PARERE APPROVATO SUGLI EMENDAMENTI TRASMESSI
DALLA XIV COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, riferiti alle parti di competenza della Commissione Finanze del disegno di legge C. 3123, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Busin 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.1, sugli identici emendamenti Busin 6.10 e Cenni 6.2, sugli identici emendamenti Cenni 6.3 e Busin 6.11, sugli emendamenti Cenni 6.1, Busin 6.12, 6.14, 6.15, 6.17, 7.11, 7.10 e 7.12, sugli emendamenti Pesco 7.2, 7.3, 7.6, 7.9, 7.8, 7.7, 7.4, 7.5 e 7.1, sugli identici emendamenti Villarosa 8.9 e Occhiuto 8.19, sugli emendamenti Busin 8.18, Villarosa 8.2 e 8.3, Busin 8.12, 8.11, 8.10, 8.13, 8.14, 8.15 e 8.16, sugli emendamenti Villarosa 8.4, 8.5, 8.6 e 8.8, nonché sugli emendamenti Busin 8.17, Villarosa 8.7 e Pesco 8.1.

ALLEGATO 6

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato).

**PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3123, approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014;

premesso che:

il disegno di legge di delegazione europea 2014 delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea, disponendo il recepimento di 58 direttive europee, l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti europei, nonché, l'attuazione di 10 decisioni quadro;

considerato che:

l'articolo 4 del disegno di legge delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della norma in esame, le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

la Banca centrale europea è un organo dotato di personalità giuridica e di indipendenza assoluta rispetto alle istituzioni nazionali ed europee ed è partecipata dalle banche centrali degli Stati membri;

tra i compiti della Banca centrale europea si riscontra la determinazione dei tassi d'interesse di riferimento per l'area dell'Euro ed il controllo della massa monetaria, la gestione delle riserve in valuta estera finalizzata a garantire l'equilibrio dei tassi di cambio, il monitoraggio dei prezzi al fine di tenere sotto controllo l'inflazione;

si rileva, in particolar modo, come la Banca centrale europea risulti partecipata anche dalle Banche centrali di Stati che non hanno aderito all'Euro e che dispongono di sistemi di oscillazione delle valute entro intervalli più o meno limitati come ad esempio la Danimarca, la Svezia ed il Regno Unito;

la Danimarca dispone di un Accordo Europeo di Cambio mentre la Svezia, il Regno Unito, l'Ungheria, la Croazia, la Polonia, la Bulgaria, la Romania e la Repubblica Ceca non dispongono di un Accordo Europeo di Cambio; fatta eccezione della Danimarca e del Regno Unito, che dispongono di un *opt-out* in materia di unione economica e monetaria, gli altri Stati membri citati hanno rinviato a distanza di anni ovvero a tempo indeterminato l'adesione all'Euro;

si evidenzia come il processo di unificazione economica e monetaria non sia ancora completato e l'esistenza di più sistemi di oscillazione delle valute tra le singole valute nazionali degli Stati membri sia pregiudizievole per la stabilità economica e finanziaria degli Stati membri che

hanno aderito all'Euro, per tale motivo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuiscono alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, in aggiunta ai compiti di cui già dispone la Banca centrale europea, sono eccessivi e poco coerenti con il contesto economico e monetario europeo e potrebbero pregiudicare definitivamente le peculiarità finanziarie dei singoli Stati membri su cui si fondano le relative economie;

ritenuto che:

l'articolo 8 del disegno di legge delega il Governo a recepire, nell'ordinamento interno, la direttiva 2014/59/UE sul risanamento e della risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari;

la direttiva 2014/59/UE prevede che le disposizioni in materia di *bail-in* si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016 e disciplina il meccanismo di svalutazione forzata delle azioni e del debito delle banche nelle ipotesi di crisi finanziarie e la conversione del debito della banca in capitale di rischio;

le disposizioni della richiamata direttiva violano palesemente le norme della Costituzione repubblicana ed in particolar modo l'articolo 47 della stessa, il quale dispone: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito»;

il concetto di tutela del risparmio – tra l'altro in tutte le sue forme – non prevede certo che ignari risparmiatori risolvano le crisi finanziarie delle banche, seppur generate da condotte irresponsabili dei soggetti che ricoprono i ruoli apicali della gestione delle medesime banche; l'individuazione di nuove e più rigide funzioni di vigilanza, nonché di ampi poteri di intervento delle Banche centrali degli Stati membri di carattere cautelativo e preposti alla integrità del sistema finanziario nel suo complesso sembrerebbero, in linea di principio, del tutto condivisibili, ed in linea

con la necessità della Repubblica di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito, così come previsto dall'articolo 47 della Costituzione; estendere, invece, ai risparmiatori l'onere economico di risolvere le crisi finanziarie prodotte da manager ed amministratori – dai lauti compensi e retribuzioni – non solo risulta del tutto immorale, ma entra in conflitto con il compito – costituzionale – della Repubblica di tutelare il risparmio in tutte le sue forme;

le disposizioni relative al *bail-in* prevedono esclusivamente la risoluzione delle crisi finanziarie delle banche con i depositi dei risparmiatori, ma non consentono agli stessi di partecipare alla ripartizione dell'utile netto della banca, qualora di valore positivo, e per tal motivo rappresentano una ingiusta compressione dei diritti fondamentali dell'individuo e di valori tutelati costituzionalmente, come il risparmio e la proprietà privata;

il processo di armonizzazione tra gli Stati membri in materia di armonizzazione della disciplina dei sistemi di garanzia potrebbe indurre i competenti organi europei a ridurre notevolmente il valore delle stesse, adeguandolo ad importi inferiori previsti da altri Stati membri;

il valore complessivo della garanzia è indicato esclusivamente nella direttiva 2014/59/UE, e la stessa non attribuisce nessuna facoltà agli Stati membri di individuare un valore di garanzia superiore; la previsione di sistemi di garanzia preposti alla tutela dei depositi, per il loro valore complessivo, escluderebbe la necessità sia di interventi di *bail-out* sia di interventi di *bail-in*;

considerato che:

molti Stati membri dell'Unione Europea:

a) intendono ridefinire le condizioni di adesione al progetto dell'Unione Europea come la Gran Bretagna guidata dal Primo ministro David Cameron;

b) non intendono rinunciare agli *opt-out* contratti (13 *opt-out* attualmente in vigore che interessano 6 Stati membri);

c) non intendono completare il processo di unificazione economica e monetaria dell'Unione Europea;

molti dei vincoli giuridici, economici e monetari imposti dai competenti organi dell'Unione Europea mal si conciliano con le peculiarità del sistema economico e finanziario della Repubblica italiana e rendono difficile la permanenza di Stati membri come la Grecia che avrebbero necessità di maggiori spazi finanziari per rilanciare l'economia interna;

i rigidi vincoli del patto di stabilità e crescita e la mancata adesione da parte di alcuni dei richiamati Stati membri legittima un regime economico, finanziario e monetario del tutto impari, che, paradossalmente, piuttosto che agevolare la cooperazione pacifica tra gli Stati membri, consente a quest'ultimi di porre in essere diverse politiche economiche e fiscali aumentando il divario tra gli stessi Stati membri e favorendo gli Stati non aderenti all'Euro ed al patto di stabilità e crescita,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO**

Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco,
Fico, Pisano.